VADEMECUM SULLA SICUREZZA

Il documento pubblicato in questo inserto raccoglie una serie di risposte a quesiti inerenti le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro.

In quest'ottica sono state raccolte, analizzate ed esposte informazioni dettagliate sulle applicazioni della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, utili a pianificare modalità interpretative delle numerose norme che regolano il sistema sicurezza.

Il testo rappresenta uno strumento valido e di facile consultazione per i geometri e per i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli ed hanno responsabilità nell'ambito della sicurezza ed è stato elaborato dalla Commissione Sicurezza del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, composta dai seguenti colleghi:

Coordinatore:
Giuseppe Gretter

Componenti:
Luigi Apuzzo
Raffaele Bencardino
Paolo Cianfrocca
Ferdinando Ciucci
Giuseppe Minello
Stefano Panzetti
Romano Petrichella
Arnaldo Carlo Riccucci
Alessio Serenelli

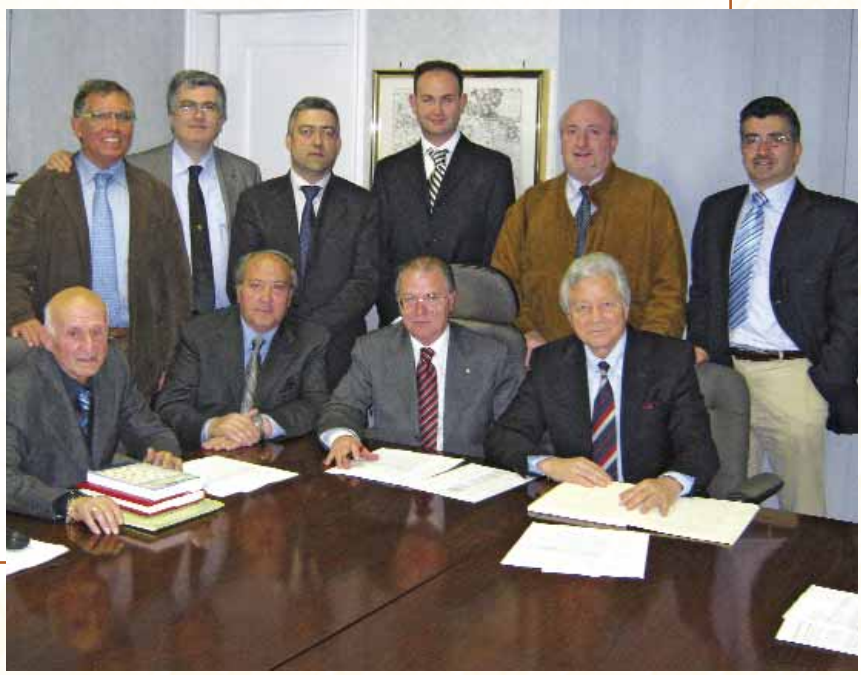

SICUREZZA: IL LAVORO DELLA COMMISSIONE DEL COLLEGIO

Elaborato un documento che fornisce un concreto ed utile contributo a tutti i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli ed hanno responsabilità nell'ambito della sicurezza.

Giuseppe Gretter

Il tema della sicurezza è un argomento che coinvolge, spesso a tempo pieno, l'attività professionale dei geometri e geometri laureati e, più generalmente, coinvolge i tecnici incaricati in "peripezie" tecniche e documentali alla ricerca delle chiavi di lettura dell'incarico assegnato, scartabellando fra le numerose norme e i molteplici articoli del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con D.Lgs. 106/09.
La lettura e la successiva applicazione delle norme suindicate comporta non lievi difficoltà interpretative, con il rischio di arrivare ad erronee interpretazioni dei contenuti normativi.
Per supportare e migliorare l'interpretazione di dette norme la Commissione Sicurezza del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, coordinata dallo scrivente, si è proposta di raggiungere un obiettivo specifico e cioè fornire un concreto ed utile contributo a tutti i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli ed hanno responsabilità nell'ambito della sicurezza.
In senso lato e semplicistico, l'obiettivo primario dei tecnici incaricati di gestire il sistema sicurezza, è quello di valutare tutti i rischi derivanti dalle varie fasi lavorative e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, per ricondurre i rischi medesimi entro limiti d'accettabilità.
Per tale motivo è importante esaminare nel dettaglio tutte le prescrizioni in materia, a cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, per la messa in sicurezza dei lavoratori e di quanti interessati all'esecuzione delle lavorazioni previste nel contratto assegnato.
Il documento pubblicato in questo inserto, a giudizio dello scrivente, può rappresentare un importante strumento di lavoro per i tecnici che si interessano della sicurezza.
In quest'ottica sono state raccolte, analizzate ed esposte informazioni dettagliate sulle applicazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, utili a pianificare modalità interpretative delle numerose norme che regolano il sistema sicurezza.
Va premesso che i seguenti punti sono oggetto della gestione del sistema:
- analizzare il contesto con l'indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi elevati;
- pianificare le fasi lavorative secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
- prescrivere azioni di coordinamento sulla gestione del lavoro;
- riportare le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, il documento elaborato dalla Commissione e riportato in queste pagine, vuole essere anche una raccolta di informazioni sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro a difesa della salute dei lavoratori.
Un documento che si pone come parte integrante della formazione permanente e continua della figura del geometra professionista, applicata al mondo del lavoro con l'obiettivo finale di eliminare del tutto il rischio o comunque renderlo improbabile e, nella generalità dei casi, di ricondurre i rischi, come sopra detto, entro i limiti di ammissibilità dal danno ricevuto.
In conclusione, tengo in modo particolare ad invitare i colleghi geometri al massimo impegno nella formazione continua, unico mezzo per migliorare sempre più il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, e specialmente nei cantieri, con l'applicazione determinata ed effettiva delle norme dei D.Lgs. 81/08 e 106/09.

VADEMECUM SULLA SICUREZZA

Il documento elaborato dalla Commissione Sicurezza raccoglie una serie di risposte a quesiti inerenti la materia, di facile consultazione e di utilità per i colleghi.

Pubblichiamo di seguito una serie di quesiti con le relative risposte, inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di fornire ai colleghi un vademecum il più possibile esaustivo e utile nell'esercizio della professione.
Per rendere più agevole la lettura nel riquadro a pagina 13 è riportato un glossario con le principali definizioni relative agli artt. 2 e 89 del Testo Unico DD.Lgss. 81/08 e 106/09)

DATORE DI LAVORO

1) D. Il datore di lavoro che cosa deve comunicare agli organi competenti?
R. Deve comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del RLS (Responsabile della sicurezza dei lavoratori).
2) D. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei D.P.I. per l'udito e al rispetto dei limiti di esposizione?
R. Si, quando per motivi di lavoro l'utilizzazione completa e appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
3) D. Il datore di lavoro, per la valutazione del rischio da vibrazioni, a che cosa fa riferimento?
R. Può far riferimento ad appropriate informazioni sulle probabili entità delle vibrazioni (banche dati dell'ISPESL, delle Regioni o dati forniti dal costruttore, la misurazione delle vibrazioni costituisce comunque il metodo di riferimento).
4) D. Il D.Lgs. 81/08 al titolo VIII capo IV (campi elettromagnetici) nel caso del superamento di anche uno solo dei valori di azione obbliga il datore di lavoro a che fare?
R. Ad applicare in ogni caso tutte le misure di prevenzione e protezione, compresa la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti.

RESPONSABILE DEI LAVORI

5) D. È necessario, per non incorrere in errore, che la nomina del "Responsabile dei lavori" sia esplicita e venga quindi formalizzata sempre con un regolare incarico? Oppure la nomina diventa automatica, nel momento in cui il "committente privato" affida l'incarico di "progettazione e di direzione lavori"?
R. Riteniamo indispensabile (oltre che cautelativo) che la nomina del "Responsabile dei lavori" sia esplicita e venga quindi formalizzata sempre con un regolare incarico. Anche nel caso in cui il "committente privato" lo inglobi nell'incarico di "progettazione e di direzione lavori". Meglio essere sempre chiari nel formalizzare i rapporti con il committente, sia nel caso di accettazione, sia nell'ipotesi di rinuncia. Queste sono certamente le domande che i tecnici che operano prevalentemente nel campo dei "lavori privati" si pongono più spesso, per quanto riguarda il "nuovo" ruolo di "Responsabile dei lavori".
6) D. Per le fasi legate alla realizzazione dell'opera, quale può essere la fase di gestione degli appalti e di scelta delle imprese, chi è che ricopre la figura di responsabile dei lavori?
R. Appare ovvio che la figura del responsabile dei lavori faccia sempre capo al committente dell'opera, ma ci sono casi in cui si incontra difficoltà a sostenere la tesi della nomina *ope legis* ed automatica del responsabile dei lavori e nei quali sembra chiaro che la figura del responsabile dei lavori non può che essere ricoperta dal committente in prima persona, quando, ad esempio, non è prevista la presenza di un progettista dell'opera, nonché nei casi in cui è prevista la presenza di più progettisti (delle strutture, architettonico, degli impianti, ecc.). In questi casi non è chiaro a chi dovesse essere affidato

ope legis l'incarico di responsabile dei lavori, come ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre il committente "è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99". Queste affermazioni indicano chiaramente che il committente, con il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori, ha la potestà di trasferire e delegare a questi il compito di adempiere ad alcuni o a tutti gli obblighi che il legislatore aveva originariamente posto a suo carico, fermo restando che comunque il committente stesso è tenuto a verificare che il responsabile dei lavori delegato adempia agli obblighi generali del committente a lui trasferiti (art. 90), provveda a verificare che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali le inadempienze delle imprese operanti in cantiere (art. 92 comma 1 lettera e) e verifichi l'avvenuta notifica preliminare (art. 99).

7) D. Nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa il responsabile dei lavori quali compiti deve espletare?

R. Il responsabile dei lavori deve espletare i seguenti compiti:

- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008;
- allo scopo di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo delle manutenzioni redatto dal Coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; (procedura di cui all'allegato XVII);
- chiede alle imprese esecutrici, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 elaborata conformemente all'allegato XII.

8) D. Nell'ambito della gestione ed organizzazione dei cantieri il committente o responsabile dei lavori rispondono delle stesse sanzioni?

R. Entrando nel dettaglio:

- considerato che è prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e che non è applicabile il comma 11 dell'art.90, deve essere designato il Coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08);
- deve essere verificato l'operato svolto dal Coordinatore in progettazione ed esecuzione dei lavori in riferimento agli obblighi previsti agli articoli: 91 comma 1 lettere a), b), c), d), ed e) (art. 93, comma 2, D.Lgs. 81/08). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 157, comma 1.b);
- deve essere verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste nell'allegato XVII. Nel caso in cui l'entità presunta del cantiere sia inferiore a 200 u.g. e non vi siano rischi particolari di cui ai requisiti previsti dall'allegato XVII (art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. 81/08). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 15.b);
- il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art. 10, comma 1, D.Lgs. 81/08). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 157, comma 1.c);

SICUREZZA: DEFINIZIONI

(Art. 2 e Art. 89 del Testo Unico DD.Lgss. 81/08 e 106/09)

COMMITTENTE: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione e del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.

LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP): coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del TESTO UNICO, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del TESTO UNICO.

IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro,di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari.

DATORE DI LAVORO: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- deve essere trasmessa all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, il D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica delle documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 dell'art. 90 (art. 90, comma 9, lettera c, D.Lgs. 81/08). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 157, comma 1.c). [le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rischio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge – legge 28 gennaio 2009, n. 2 art. 16bis comma 10];
- il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, D.Lgs. 81/08). Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 157, comma 1.c).

VIBRAZIONI E RUMORE

9) D. Da quando il Capo I del D.Lgs. 81/08 è pienamente in vigore?
R. Il Capo I del D.Lgs. 81/2008 è in vigore dal 30 luglio 2008 per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi. È tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni), per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all'art.28 del Testo Unico, e ribadito relativamente agli agenti fisici all'art. 181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all'identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. In pratica, e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alla data del 30/04/2012 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art. 181.
10) D. Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell'ambito della valutazione dei rischi art.181 del D.Lgs. 81/2008?
R. L'art. 181 indica che il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, mentre l'art. 180 precisa che per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori . Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.
11) D. Cosa si intende per personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia?
R. Con la dicitura personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell'apprendimento.
L'assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all'espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo.
Informazioni utili al fine di accertare le specifiche conoscenze in materia possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale.
Nell'immediato si suggerisce di giudicare il personale qualificato essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Re-

lazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi).

12) D. Il personale qualificato chiamato ad effettuare la valutazione deve essere sempre nell'ambito del SPP o può essere esterno ?

R. Per effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve avvalersi di personale qualificato secondo quanto previsto dall'art. 181 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Quando queste competenze non sono presenti nel personale interno (nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro deve avvalersi di consulenti esterni all'azienda.

13) D. Alla luce del D.Lgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un agente fisico?

R. Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come previsto in generale dall'art. 28 e in particolare per gli agenti fisici dall'art. 181 che rimanda a sua volta agli artt. 190 (rumore), 202 (vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216 (radiazioni ottiche artificiali) va sostanzialmente inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi in azienda anche a disposizione dell'organo di vigilanza. Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

"A" - data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell'agente fisico;

"B" - dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro;

"C" - dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

"D" - dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell'art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;

"E" - dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data) accertandosi che riporti tali dati (o integrando tali informazioni se mancanti):

- quadro di sintesi degli esposti all'agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree a rischio;
- valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiammanti) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI uditivi);
- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi;

"F" - programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio da esposizione all'agente fisico, individuate a seguito della valutazione, con l'indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione; poiché le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione), di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.

14) D. A quale entità di rischio scatta l'obbligo alla informazione e formazione sui rischi da agenti fisici di cui all'art.184 del D.Lgs.81/2008?

R. Ad eccezione del rischio rumore nel quale l'obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si attiva al superamento del valori inferiori di azione, nell'ambito degli altri agenti fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori di rischio quanto invece alla presenza del rischio.

La risposta più concreta al quesito orienta quindi a correlare l'attivazione della formazione ed informazione dei lavoratori all'impossibilità a poter giustificare un mancato approfondimento della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.

15) D. Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?

R. Così come previsto all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08, soltanto sino alla scadenza del diciottesimo

mese successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6 comma 8 lettera f), e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c), d) e g) nell'art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.

Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire dall'identificazione delle sorgenti e degli esposti, identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.

L'indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda).

16) D. Come si devono comportare le aziende che hanno una valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normativa (Titolo V-bis del D.Lgs.626/94)?

R. Occorre in primo luogo evitare di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

In pratica si indica che l'aggiornamento della valutazione del rischio rumore debba intervenire solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.

Premesso che la valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

A) Lex e Lc degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);

B) presenza delle condizioni di rischio indicate all'art. 190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni);

C) individuazione delle aree con Lq > 85 dB(A) e/o Lc > 137 dB(C);

D) verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi;

E) indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando Lex > 80 dB(A) e/o Lc > 135 dB(C).

L'aggiornamento della valutazione si rende ora necessario tanto se tali 5 elementi non sono presenti quanto nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A)/135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A)/137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.

17) D. Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione?

R. Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la stima del rischio sulla base dei requisiti previsti dall'art.190 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i requisiti imposti dal D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore si suggerisce di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell'applicare le norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dall'art. 190, comma 3 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI 9432:2008.

18) D. Come si effettua la valutazione del rischio nei cantieri temporanei o mobili?

R. Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell'art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

II Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella redazione del PSC predispone una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.

Ai fini della redazione del PSC 1'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti potrà essere stimata facendo riferimento (art.103, D.Lgs.81/2008) ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (art.6, D.Lgs.81/2008).

In attesa dei pronunciamenti di tale Commissione consultiva permanen-

te si può far riferimento ai livelli di rumore individuati dagli studi del CTP di Padova e del CPT di Torino.
Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione all'atto dell'elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all'esposizione al rumore soprattutto in relazione:
- alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro) per eliminare o minimizzare le interferenze;
- alla presenza nella vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario) per eliminare o minimizzare le interferenze;
- al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere.
Si consiglia inoltre di prevedere che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare dell'intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione aggiornerà eventualmente il PSC in relazione alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
b) Piano operativo di sicurezza (POS)
I datori di lavoro, acquisite le previsioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, potranno verificare, prima dell'avvio dell'attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l'attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.
Inoltre, il POS conterrà quanto meno le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate.

19) D. Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni ?

R. L'art. 190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e il comma 5 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera j). Ad ogni modo i datori di lavoro, in attesa dell'entrata in vigore del sopra citato Decreto Interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
Tuttavia, l'art.181 comma 2 DLgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è effettuata da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia e che i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione.
L'azienda deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti l'identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e tutto questo per valutazione di personale qualificato.
L'indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda) a sostegno del Documento di valutazione o dell'autocertificazione.

20) D. In quali realtà lavorative può essere utile ricorrere alla semplificazione proposta dall'art.191 del D.Lgs. 81/08?

R. In questa situazione ricadono quelle attività non contraddistinte da modalità espositive costanti né nell'arco delle giornata né in quella settimanale, tali per cui la ricerca delle situazioni ricorrenti a massimo rischio o la determinazione dei valori espositivi su base statistica si rivelerebbe oltremodo faticosa e dispendiosa a fronte di un risultato prevedibilmente elevato. Potrebbero ad esempio ricadervi:

- lavoratori operanti in cantieri temporanei o mobili con attività molto diversificate (poco specializzate) e/o con uso apprezzabile (almeno una decina di giornate/anno) di macchine rumorose;
- lavoratori operanti nel settore dell'agricoltura ove si effettuino lavorazioni diversificate con ciclicità annuale e caratterizzate da periodi (almeno una decina di giornate/anno) ad elevata esposizione a rumore (es.: lavorazioni con macchine agricole);
- lavoratori dell'industria di trasformazione agro-alimentare collegate all'agricoltura (cantine, aziende per la lavorazione della verdura o della frutta);
- addetti lavorazioni del legno che prevedono l'impiego di macchine rumorose per produzioni che si svolgono di rado, ma almeno per una decina di giornate/anno;
- addetti del comparto delle fonderie di seconda fusione con produzioni di getti fuori serie;
- lavoratori di aziende di servizio che impiegano martelli demolitori o mole da taglio per tracciatura d'impianti con frequenza modesta e variabile nel tempo.

21) D. Cosa si intende per valori limite di esposizione su periodi brevi di cui all'art. 201 del D.Lgs. 81/2008?

R. I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine in pochi minuti.

Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per periodi brevi si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine.

Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.

22) D. Il Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 si applica anche alle lavorazioni manuali?

R. Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazione del Capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 su questo versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono l'energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l'energia entra al sistema mano-braccio dall'impugnatura di utensili manuali.

Dal punto di vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci diversificati in relazione ai possibili effetti attesi.

Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla determinazione dell'A(8).

Nel secondo caso, ove invece prevale l'effetto in termini di sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la pericolosità di un fenomeno tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la check-list OCRA o la check-list OSHA).

23) D. Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati misurati sul campo della banca dati vibrazioni (BDV) e come bisogna utilizzare tali dati?

R. La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano-braccio richiede la conoscenza dell'accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l'esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità di utilizzo) ed il sedile.

Pertanto si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV, consultabile sul sito www.ispesl.it, solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti nella BDV non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si raccomanda di sottoporre le attrezzature e le macchine.

Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si suggerisce cautelativamente di utilizzare i valori più elevati.

Infine si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all'incremento del rischio, di cui all'art. 202 punto 5, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.

PIANO SICUREZZA COORDINAMENTO (PSC) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

24) D. Cos'è il PSC?
R. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, nonché la stima dei costi.
25) D. Cosa si intende per stima dei costi?
R. I costi di sicurezza sono definiti nell'All. XV del D.Lgs. 81/08. In particolare la redazione del PSC deve contenere i dati estimativi dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
26) D. Quali sono i costi della sicurezza?
R. I costi della sicurezza sono apprestamenti previsti nel PSC:
a) delle misure preventive e protettive e dei PDI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
b) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
d) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
27) D. Come deve essere la stima dei costi della sicurezza?
R. La stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.
28) D. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile?
R. Si farà riferimento ad analisi costi complete o desunte da indagini di mercato.
29) D. Come vanno calcolate le singole voci dei costi della sicurezza?
R. Le singole voci vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
30) D. Il PSC tra i contenuti minimi deve indicare anche i nominativi dei soggetti con compiti di sicurezza?
R. Si, l'All. XV del D.Lgs. 81/08 evidenzia che il PSC deve contenere: l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso Coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
31) D. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto?
R. Si.
32) D. Quando vengono verificate le condizioni di compatibilità del PSC con l'andamento dei lavori?
R. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
33) D. Come vengono individuate le misure di coordinamento per l'uso comune di attrezzature durante l'esecuzione dei lavori?
R. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
34) D. Cos'è il POS Piano Operativo di Sicurezza?
R. Il POS è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.
35) D. Quali sono i dati identificativi dell'impresa esecutrice da evidenziare nel POS?
R. L'impresa esecutrice evidenzia nel POS:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla

gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del RSPP;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

36) D. Il POS deve contenere l'elenco dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuali?
R. Si.

37) D. Il POS deve contenere la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere?
R. Si.

38) D. Nel caso di elaborazione carente del PSC cosa deve contenere il POS?
R. L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.

CHECK LIST CANTIERE

39) D. Nel cantiere, in presenza di più imprese esecutrici, deve essere designato il Coordinatore della progettazione?
R. Con la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato il Coordinatore per la progettazione (art. 90 comma 3 D.Lgs. 81/08). La nomina del Coordinatore per la progettazione è obbligatoria nei lavori privati con la presenza di più imprese anche non contemporanea, soggetti a "permesso di costruire" con un importo superiore a € 100.000,00.

40) D. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a € 100.000,00 devono essere nominati il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione?
R. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a € 100.000,00, il committente non deve nominare il Coordinatore per la progettazione, ma nomina esclusivamente il Coordinatore per l'esecuzione che dovrà svolgere le funzioni di cui all'art. 91.

41) D. Se prima dell'inizio dei lavori è prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici deve essere designato il Coordinatore per l'esecuzione?
R. Considerato che, prima dell'inizio dei lavori, è prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 comma 4, D.Lgs. 81/08).
Se dopo l'affidamento dei lavori a unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi viene affidata ad una o più imprese, anche non contemporanea, deve essere designato il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 comma 5 D.Lgs. 81/08).

42) D. Quali sono le figure che devono verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici?
R. Il committente e/o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste nell'allegato XVII. Nel caso in cui l'entità presunta nel cantiere sia inferiore a 200 u.g. e non vi siano rischi particolari di cui all'allegato XI, deve essere verificata l'iscrizione alla C.C.I.A. e l'autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (art. 90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/08).

43) D. Il Responsabile dei lavori da chi deve essere nominato?
R. L'incarico di "Responsabile dei lavori" deve essere formalizzato dal committente mediante un documento scritto recante data certa. È opportuno che tale documento, per avere efficacia giuridica, specifichi: le funzioni delegate; i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; l'attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; l'attribuzione al delegato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Tale incarico deve essere accettato dal delegato per iscritto.

44) D. Quali sono i compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
R. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
a) verificare l'idoneità dei POS assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento;
b) sospendere le lavorazioni per le quali si riscontrano pericoli gravi e imminenti;
c) segnalare per iscritto le inosservanze alle norme del D.Lgs. 81/08 da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi sia al committente che al responsabile dei lavori. Qualora il

committente e il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, dovrà segnalare le inosservanze alla A.S.L. e alla D.P.L. di competenza.

45) D. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere il POS nel caso che nel cantiere operi un'unica impresa?

R. Si.

46) D. Quando deve essere redatto il P.I.M.U.S.?

R. Quando in un cantiere si utilizzano ponteggi fissi, trabattelli o struttura mista che superano i due metri d'altezza dal piano d'appoggio.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

47) D. Chi è il RLS?

R. È un lavoratore che viene eletto o designato dai colleghi a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli addetti della salute e della sicurezza, durante il lavoro.

48) D. Quali sono i diritti del RLS?

R. I diritti sono: partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza di almeno 32 ore ed a successivi aggiornamenti annuali, permessi sindacali stabiliti dal CCNL, libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali, consultazione sulla norma del SPP, degli addetti all'emergenza e al pronto soccorso, consultazione sulla redazione del documento del rischio cui deve avere libero accesso, presenza alle verifiche degli organi di vigilanza, partecipazione alla riunione periodica, comunicazioni da parte del medico competente.

49) D. Quali sono i doveri del RLS?

R. Rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

50) D. Quali sono i compiti del RLS?

R. Collaborare con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza. Vigilare sull'applicazione della normativa sulla tutela del lavoro. Vagliare la congruità delle segnalazioni ricevute dai colleghi. Mantenersi aggiornato in materia di sicurezza. Invocare l'intervento dell'organo di vigilanza se necessario.

51) D. Il RLS quando può convocare la riunione periodica?

R. Il RLS la chiede in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

52) D. Il datore di lavoro è sanzionato se non è nominato il RLS?

R. No, la nomina del RLS è un diritto dei lavoratori, non un dovere dei lavoratori, né del datore di lavoro. Però il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del RLS. In caso di assenza del RLS il datore di lavoro è tenuto a versare all'INAIL un importo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda per alimentare il fondo di sostegno alla piccola e media impresa. In tal caso inoltre le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

53) D. Chi è il RSPP?

R. È un componente del Servizio di prevenzione e protezione ed è nominato dal datore di lavoro quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

54) D. La nomina del RSPP deve essere comunicata a qualcuno?

R. No, deve essere riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

55) D. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), come si pone nel tessuto organizzativo di un'impresa relativamente alla gestione del sistema sicurezza?

R. Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di formazione e vigilanza finalizzata ad evitare che i lavoratori, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.

56) D. Che titoli occorre avere per svolgere le funzioni di RSPP?

R. Se non si è ingegneri, architetti, geometri, o tecnici della prevenzione, occorre avere:

a) un Diploma di scuola superiore;

b) un attestato di frequenza e profitto di un corso di 28 ore chiamato modulo A;

c) un attestato di frequenza e profitto di un corso di formazione, chiamato modulo B, specifico per il settore di attività economica (ATECO) di cui fa parte la propria azienda;

d) un attestato di frequenza e profitto del corso di formazione chiamato modulo C.

57) D. A quale corso di macroset-

tore si deve partecipare per svolgere le funzioni di RSPP per le attività edili?
R. Macrosettore 3, di 60 ore, corso che tratta di estrazioni di minerali, altre industrie estrattive e costruzioni. Tale corso approfondisce i rischi da agenti cancerogeni e mutageni, rischi chimici, rischi fisici, rischi legati all'organizzazione del lavoro, rischi infortunistici, rischi da esplosione Direttiva ATEX, Prevenzione Incendi e Sicurezza Antincendio, Piano di Emergenza ed Evacuazione (D.M. 10/03/1998), DPI marcatura, caratteristiche, finalità d'uso e modalità di scelta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

58) D. Cosa sono i DPI?
R. I DPI sono dispositivi di protezione individuale.
59) D. Quando si usano i DPI?
R. I DPI devono essere sempre impiegati nelle fasi di lavorazione al fine di evitare i rischi.
60) D. Quali sono i requisiti del DPI?
R. I requisiti del DPI sono:
a) essere marcato CE;
b) essere adeguato al rischio;
c) essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
d) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
e) poter essere adatto all'utilizzatore secondo le sue necessità.
61) D. Cosa è la marcatura CE?
R. È un'autocertificazione che il fabbricante mette sui propri prodotti per attestare che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla Comunità Europea per quel prodotto.
65) D. I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?
R. No, i prodotti marcati CE sono sicuri solo se installati, utilizzati e mantenuti secondo le istruzione del fabbricante.
62) D. Un DPI marcato CE protegge sicuramente il lavoratore?
R. No. Il DPI marcato CE sicuramente non danneggia il lavoratore se usato secondo le istruzioni del fabbricante, ma potrebbe non essere idoneo a proteggere il lavoratore dai danni dovuti al suo lavoro. La scelta del DPI e la verifica dell'idoneità del DPI è compito del datore di lavoro, non del fabbricante del DPI.
63) D. La manutenzione del DPI è un dovere del lavoratore?
R. La manutenzione del DPI è un obbligo del datore di lavoro che può incaricare di ciò lo stesso lavoratore vigilando però che il lavoratore lo faccia.
64) D. La consegna del DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità?
R. No, il datore di lavoro, dopo la consegna, ha l'obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati. In caso che il lavoratore insista a non utilizzare il DPI occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.
65) D. Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?
R. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione ed alla formazione ricevute ed all'addestramento eventualmente organizzato e devono:
- avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non apportare modifiche di loro iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori devono seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro od al Dirigente od al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
66) D. Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
R. Si.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

67) D. Cos'è il DUVRI?
R. Lo stabilisce l'art 26 del D.Lgs. 81/08 che recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (i cosiddetti rischi interferenti, *ndr.*) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
68) D. Da quale epoca temporale deve essere applicato?
R. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro.
69) D. A chi spetta la redazione di tale documento?
R. Spetta al committente, in base all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordi-

namento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per assicurare la sicurezza sul lavoro, esso si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre.

70) D. Negli appalti pubblici le prestazioni di servizi per la Pubblica Amministrazione come saranno disciplinate alla luce dei nuovi riferimenti normativi inerenti il DUVRI?

R. Le citate novità introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza, recepite oggi con il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008), creano difficoltà operative con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché non c'è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.Lgs. n. 494/96 e D.P.R. n. 222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere adeguatamente valutati dalle Stazioni Appaltanti e specificatamente indicati nei bandi di gara; a loro volta le imprese dovranno, nelle loro offerte, indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Inoltre, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la Stazione Appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. L'art. 86, comma 3ter esclude espressamente che il costo relativo alla sicurezza (per lavori, servizi e forniture) sia soggetto a ribasso d'asta.

71) D. Nel DUVRI rispetto al DVR il fattore "interferenza" come viene definito e valutato?

R. Il proponente dell'ordine prima di inoltrare la richiesta d'offerta, valendosi della consulenza dell'RSPP, deve valutare i rischi da interferenza ed il costo della sicurezza per minimizzare i rischi dovuti alle interferenze; la definizione di interferenza è la circostanza in cui si verifica un evento rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con differenti contratti.

72) D. Nella stima dei costi da interferenze, per la quantificazione degli stessi, di quali elementi bisogna tener conto?

R. Sono quantificabili nei costi della sicurezza tutte le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI, tra cui:
- DPI;
- apprestamenti quali trabattelli, ponteggi;
- segnaletica di sicurezza;
- avvisatori acustici;
- procedure specifiche;
- attrezzature, infrastrutture o interventi particolari e supplementari per la sicurezza del lavoratore.

Bisognerà computare "solo" i rischi interferenziali, e conteggiare esclusivamente gli stessi.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

73) D. Nei lavori edili è necessario il DUVRI?

R. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione dei DD.Lgss. nn. 494/96 - 528/99 e seguenti, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)

74) D. Cosa è il D.V.R.?

R. È un documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La valutazione dei rischi, sia nel settore privato che pubblico, comprende l'attività svolta in qualsiasi luogo o posto di lavoro:
- uffici, magazzini, officine, cantieri;
- stabilimenti di produzione;
- automezzi, macchine operatrici;
- navi, porti, aeroporti;
- ecc.

Il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall'uso di macchine e attrezzature, dall'uso di particolari sostanze, ecc.

Fatta la valutazione dei rischi si dovrà redigere una relazione scritta contenente le misure di prevenzione

previste dall'azienda e il loro programma di attuazione.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.
L'analisi dei rischi deve essere condotta con:
- l'esame del singolo posto di lavoro e delle singole attività svolte;
- l'individuazione dei fattori di rischio;
- la ponderazione dei rischi;
- la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro alle vigenti normative di legge (DPR 547/55, DPR 303/56 ecc.);
- l'adeguatezza ergonomica della postazione di lavoro.

La suddetta analisi deve essere condotta per i rischi derivanti dall'impiego di macchine, attrezzature, impianti e prodotti utilizzati, o presenti nei luoghi di lavoro.
E, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).
La valutazione è effettuata con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente e, comunque, consultando il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione
Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione.
Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all'organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.
La programmazione della sicurezza si effettua tenendo conto, per ogni singola fase, di tutte le misure di sicurezza necessarie, tra cui:
- eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
- rispetto dei principi ergonomici (rapporto uomo-macchina-ambiente);
- allontanamento dei lavoratori temporaneamente esposti a rischi gravi e immediati;
- manutenzione periodica di macchine e attrezzature ecc.

È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo.
Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
- i rischi derivanti da attività interferenti.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, questo può essere sostituito da un'autocertificazione sull'avvenuta valutazione.

75) D. Dopo la compilazione del DVR quale organo dell'Azienda deve dare il proprio assenso alla definizione programmatica dello stesso o proporre eventuali cambiamenti e modifiche?
R. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulla consegna del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, precisando che l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso.
Il D.Lgs. 81/08, infatti, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro (art. 18, primo comma, lett. o) anche quello di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)", vale a dire il documento di valutazione dei rischi, ma non precisa le modalità di consegna del documento stesso.

76) D. Perché il DVR viene detto "Documento Aziendale Dinamico ed Aggiornato"?
R. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il documento valutazione rischi (DVR) deve essere completo ed aggiornato ogni qualvolta si cambiano attrezzature e tipi di lavorazione.
Il Testo Unico Sicurezza "D.Lgs. 81/08 e 106/09" prevedono l'aggiornamento obbligatorio del documento per la valutazione dei rischi.